

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Formazione nelle materie dell'innovazione e dell'informatizzazione



Parte I: introduzione
Ovvero... perché usare la PEC?

Cosa è la PEC?

La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo particolare di e-mail, gestita da soggetti accreditati nel rispetto di regole tecniche.

Permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo la prova dell'invio e della consegna.

Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente.

La soluzione garantisce provenienza, tracciabilità e integrità dei dati: al contrario che in una raccomandata tradizionale inviando una PEC si può risalire al contenuto della PEC stessa.

Come funziona la PEC?

Al momento dell'invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente invia al mittente una ricevuta (RdA - "ACCETTAZIONE") con valore legale dell'avvenuta trasmissione (presa in carico) del messaggio, con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata.

Il gestore PEC del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella sua casella, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna (RdaC - "CONSEGNA"), con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta e (in caso di ricevuta "completa") l'intero messaggio originale consegnato.

Comodità della PEC

L'utilizzo della PEC, quindi:

- 1) garantisce il "contenuto" della "busta"
- 2) garantisce la velocità di consegna
- 3) si può "caricarla" anche nel pomeriggio (presso gli UNEP, no)
- 4) non richiede che l'avvocato sia dotato del registro cronologico (di cui all'art. 8 L. n. 53/1994), né che la notifica sia ivi annotata
- 5) è esente da bolli (art. 10 L. cit.).

Richiede esclusivamente che l'avvocato abbia:

- a) una PEC "valida" (registrata nei Pubblici Elenchi)
- b) la procura alle liti

S-comodità della PEC

1) la relata è più laboriosa;

2) non esiste un analogo dell'art. 140/143 cpc:

Se la notifica fatta dall'avvocato via PEC non va a buon fine, occorrerà farla "analogicamente" (se si è ancora in tempo!)

2) vanno **esportati** (e se del caso *conservati*) i messaggi di PEC:

- messaggio originale (in "posta inviata")

- Ricevuta di ACCETTAZIONE (in "posta ricevuta")

- Ricevuta/e di CONSEGNA (in "posta ricevuta")

...e poi depositarli telematicamente (con "**nota di deposito**").

Formalità per la prova della notifica

Art. 9 L. 53/1994

Regola: il deposito dell'atto notificato (prova della notifica) deve avvenire **telematicamente**.

Deposito di:

- formato .eml oppure .msg
- ipotizzabile anche .txt completo di *headers*

Eccezione: ove non sia possibile (autorità avanti le quali non si può effettuare un deposito telematico: GdP, Cassazione), si provvede con un deposito analogico con attestazione di conformità ad opera dell'avvocato

L'evoluzione dell'ordinamento

Con il D.L. 179/2012 l'utilizzo della PEC la trasmissione via PEC è diventata la **regola** in tema di comunicazioni e notificazioni (salvo poche eccezioni).

Corollario: l'elezione di un **domicilio fisico** nel luogo ove ha sede l'autorità adita è sempre meno importante.

La PEC è diventata regola...

D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, art. **16**, comma **4**:

Nei procedimenti civili le **comunicazioni** e le **notificazioni** a cura della cancelleria **sono effettuate esclusivamente per via telematica** [via PEC][...]

Art. **45** disp att cpc:

Il **biglietto** [di cancelleria] **contiene** [...] l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed **il testo integrale del provvedimento comunicato.**

Nota

Art. **45** disp att c.p.c.:

Il **biglietto** [di cancelleria] **contiene** [...] **il testo integrale del provvedimento comunicato.**

Tuttavia (art. **133** c.p.c., comma 3): la comunicazione [del testo integrale della sentenza] **non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.**

(esistono però altre norme che fanno decorrere il termine per l'impugnazione dalla mera comunicazione: es. 702-quater c.p.c.)

Art. **176** c.p.c.: si può presumere conosciuta un'ordinanza se non viene comunicata unitamente al biglietto di cancelleria?

Regola, salvo eccezioni!

D.L. 179/2012, art. **16**, comma **8**:

Quando **non è possibile** procedere ai sensi del comma 4 per **causa non imputabile al destinatario**, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del c.p.c. [...] [trasmissione del biglietto di cancelleria via FAX o notifica a mezzo U.G.]

D.L. 179/2012, art. **16**, comma **5**:

La notificazione o comunicazione che contiene **dati sensibili** è effettuata solo **per estratto** con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [C.A.D.].

Non tutto è notificabile via PEC!

Non gli atti per i quali il la notifica tramite
UNEP sia prescritta dal Giudice

Non quelli rientranti nella competenza
esclusiva dell'U.G. (es: pignoramento)

Non gli atti in materia
penale

La comunicazione via PEC all'avvocato

Il testo attuale dell'art. 125 c.p.c.:

Tra i contenuti minimi dell'atto "[...] il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di **fax** [...]"

Nel testo previgente:

La L. 24/2010 prima e legge n. 148/2011 poi avevano previsto l'obbligo di indicare fax **e anche PEC: obbligo eliminato dal D.L. 90/2014**

Come avviene oggi la comunicazione alla PEC dell'avvocato?

- 1) l'avvocato viene identificato tramite il suo **Codice Fiscale**
- 2) se l'avvocato è censito in un **Pubblico Registro...**
- 3) ...allora al Codice Fiscale è abbinato univocamente un **indirizzo PEC**
- 4) la comunicazione viene effettuata (**automaticamente**) a tale indirizzo

Parte II: le notifiche fatte da avvocati e quelle della cancelleria

Differenze tra notifiche

Notifiche provenienti da Avvocati

...hanno ad oggetto:

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Notifiche provenienti dalla Cancelleria

...hanno ad oggetto:

<autorità> Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Comunicazioni di Cancelleria

...hanno ad oggetto:

COMUNICAZIONE <RG/ANNO>

Art. 16 D.M. 44/2011 [Cancelleria]

1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato **avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata** dall'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario [...]
3. La comunicazione per via telematica **si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve** da parte del gestore di PEC del destinatario [...]

E se l'avvocato ha “problemi di PEC”?

D.L. 179/2012, art. 16, comma **6**:

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, **sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria**. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per **cause imputabili al destinatario**.

Cause invece non imputabili al destinatario:

Es: Ufficio mittente non può effettuare notifiche via PEC
→ in questo e in altri casi: notifica via FAX o tramite U.G.

D.L. 179/2012, art. 16, comma **8**:

Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del c.p.c.

→ comunque opportuno verificare gli avvisi di avvenuta comunicazione reperibile sul PST / sul proprio PDA.

Art. 3-bis L. 53/1994 [Avvocati]

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata **all'indirizzo risultante da pubblici elenchi**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione **può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi [...]**

Formalità

La L. 53/1994 impone requisiti di forma e forma-contenuto:

Art. **3-bis**, comma **4**:

l'oggetto

Art. **3-bis**, comma **5**:

L'avvocato redige la relazione di notificazione su **documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale** ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: [...]

I pubblici registri

D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, art. **16**, comma **4**:

Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da **pubblici elenchi** o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

I pubblici registri

D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, art. **16-ter**:

(Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli **4** e **16**, **comma 12**, del presente decreto; dall'articolo **16**, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo **6-bis** del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **nonché** il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. [...]

Elenco di cui all'art.16-ter DL 179/2012

ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici)

<http://pst.giustizia.it/>

Previsto dall'art. 7 del Decreto 44/2011 ("Regole tecniche PCT")

Contiene gli indirizzi di:

- 1) appartenenti ad un ente pubblico
- 2) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
- 3) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine

Non è liberamente consultabile

INI-PEC (Indice Nazionale della PEC)

<http://inipec.gov.it/>

Previsto dall'art. **6-bis del D.Lgs. 82/2005** (C.A.D.)

Contiene gli indirizzi di:

- 1) imprese
- 2) professionisti

Liberamente consultabile

(segue)

Registro delle Imprese <http://www.registroimprese.it/>

Previsto dall'art. 16, comma 6 e ss e 10, del **D.L. 185/2008** ("Anticrisi")
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2
Contiene gli indirizzi di imprese e soggetti analoghi
Liberamente consultabile

Registro delle Pubbliche Amministrazioni - via <http://pst.giustizia.it/>

Previsto dall'art. 16, comma 12 del D.L. 179/2012

Accessibile

Da **non confondere** con l'Indice P.A. o "IPA" <http://indicepa.gov.it>

previsto dal comma 8 dell'art. 16 del d.l. n. 185/2008

(non utilizzabile: non è elencato nell'attuale testo dell'art.16-ter del D.L. 179/2012 anche se il D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217 prevede che il Registro delle P.A. debba confluire in una sezione speciale dell'IPA)

Domicilio digitale del cittadino (previsto dall'art. 4 D.L. 179/2012) da inserire nell'A.N.P.R. (**Anagrafe Nazionale Persone Residenti**) di cui all'art. 2 del D.L. 179/2012

(non ancora utilizzabile: mancano i decreti attuativi)

PARTE III: la giurisprudenza

Quesito 1:

Sono tenuto a notificare via PEC anche al difensore della mia controparte che non ha eletto domicilio nel distretto?



Quasi abrogazione dell'art.82 RD 37/34

R.D. 22 gennaio 1934, n. 37

“Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore”

Art. 82 - “Elezione di domicilio”

1. I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
2. **In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.**

Quasi abrogazione dell'art.82 RD 37/34

Art. 16-sexies D.L. 179/2012 - "Domicilio digitale"

1. **Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del c.p.c.**, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, **ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario**, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, **per causa imputabile al destinatario**, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [INI-PEC], nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Nota

“Salvo quanto previsto dall'articolo 366 cpc”

“[...] Se il ricorrente (1) non ha eletto domicilio in Roma ovvero (2) **non ha indicato** l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”.

Nel caso di cui all'art. 366 c.p.c. (contrariamente a quanto dispone l'art. 125 c.p.c.) va indicato l'indirizzo PEC

Se quindi:

- non c'è elezione di domicilio in Roma, ma
- c'è indicazione della PEC

...il controricorso andrebbe notificato via **PEC**

Il domicilio digitale dell'avvocato

Cass. civ. Sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048

“L'unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Il difensore **non ha** più **l'obbligo** di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, **né la facoltà** di indicare uno diverso o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria.

Il difensore deve indicare piuttosto il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell'utente SICID e consente, di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata”.

Il domicilio digitale dell'avvocato

Cass. civ. Sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048 (segue)

[...]

“In definitiva, ogni avvocato è munito di un proprio "*domicilio digitale*" [...]

Non può, dunque, più procedersi, ai sensi dell' art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, alle comunicazioni od alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, salvo l'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario”.

Il domicilio digitale dell'avvocato

In precedenza (di poco!):

Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2017 n. 15147

- Se il difensore specifica che l'indirizzo PEC è riservato per le "comunicazioni di cancelleria", e
- se il difensore non ha eletto domicilio nel luogo/circondario,
- allora le notificazioni possono essergli fatte in cancelleria.

...ma, prima ancora:

Cass. civ., SS.UU., 20 giugno 2012 n. 10143

- Notifica a mezzo PEC assicura speditezza e conoscibilità degli atti
- Notificabili in cancelleria gli atti solo se mancano sia l'elezione di domicilio nel luogo/circondario, sia l'indicazione della PEC

Notificazione *extra districtum* (segue)

La giurisprudenza sul vizio di notifica delle impugnazioni afferma:

- che la quasi totalità dei vizi di notifica (es. presso domicilio poi sostituito...) rappresentino nullità, e **non** casi di inesistenza (si ha inesistenza solo quando la notifica è effettuata in luogo o a persona priva di qualsiasi relazione con il soggetto destinatario)
- che tali nullità sono quindi **sanabili** per raggiungimento dello scopo (ad esempio, se il convenuto si costituisce);
- che, in ogni caso, almeno in appello, anche in caso di contumacia, si applicherebbe l'art. 291 c.p.c. (rinnovazione dell'atto nullo).
- (tra le tante: Cass. 10021/2015)

Notificazione *extra districtum* (segue)

L'**inesistenza giuridica (cioè insanabile)** della notifica consegue alla violazione del disposto dell'art. 16-sexies DL 179/2012 (cioè a una notifica **non** alla PEC) solo se:

- l'atto viene notificato **presso la cancelleria** e **non**, quindi presso il domicilio "fisico" (*extra districtum*) e non digitale dell'avvocato e,
- Il convenuto rimane contumace.

Notificazione *extra districtum* (segue)

Quid juris se la notifica viene effettuata nel domicilio "fisico" ma fuori del distretto?

La notifica fatta presso lo studio del difensore della parte, in luogo diverso rispetto a quello ove si procede, è comunque **nulla** anche se sanabile dal raggiungimento dello scopo (Cass. 13857/2014).

La sanatoria può avvenire in conseguenza di:

- costituzione della parte
- ritiro personale della notifica da parte del destinatario.

Notificazione *extra districtum* (segue)

Cause imputabili al destinatario...

...che legittimano la **notifica in cancelleria**:

- 1) mancata comunicazione dell'indirizzo PEC
ipotizzo anche) *mancata indicazione del C.F. nell'atto (?)*
- 2) comunicazione di un indirizzo PEC errato/**non PEC**
- 3) indirizzo PEC mai attivato
- 4) indirizzo PEC non più valido: scaduto e non rinnovato
- 5) indirizzo PEC "pieno" (*mailbox full*)

Non sono cause imputabili al destinatario quelle:

- imputabili all'erogatore del servizio (*downtime*)
- imputabili al gestore altrui (problemi di "connessione")
- imputabili all'Ordine di appartenenza (ritardi/errori)

Quesito 2:

Cosa succede se
dimentico di firmare un allegato della PEC?

Ad esempio la relata?

E se fosse l'atto?



L'omessa firma della relata: sanabile

Cass., Sez. VI, ord., 14 marzo 2017, n. 6518

“L'assenza della firma digitale sulla relazione di notifica dell'atto processuale di parte notificato con modalità telematica non rende l'atto giuridicamente inesistente, giacché l'appartenenza dell'indirizzo PEC all'avvocato menzionato in relata e munito di procura è idonea a ricondurre con certezza a quest'ultimo la paternità della notifica”.

L'omessa firma dell'atto: non sanabile?

Cass., Sez. VI, ord., 8 giugno 2017, n. 14338

“L'atto processuale di parte privo sull'originale della firma digitale del difensore è nullo e detta nullità non può essere sanata dalla trasmissione dell'atto dalla casella PEC del difensore”.

Contra: Cass., Sez. III, sent. 28 giugno 2018, n. 17020
pubbl. su www.expartecreditoris.it

Quesito 3:

Devo firmare i file in
formato particolare?

CadES o PadES?



Formalità della la firma digitale

ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Provv. DGSIA 16/4/2014
la firma può essere...

sia in formato **CadES**:

- file .p7m che incapsula il file firmato
- può essere firmato qualunque tipo di file
- serve un software apposta per aprire il file .p7m generato

sia in formato **PadES**:

- la firma è integrata nel file .PDF
- solo i file PDF possono infatti essere firmati in PadES
- dovrebbero venire aperti da qualunque PDF-reader

Formalità della la firma digitale (segue)

Premessa:

Con ordinanza **n. 20672 del 31 agosto 2017**, la Suprema Corte di Cassazione, rimette alle SS.UU. la valutazione su una eccezione avente ad oggetto gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli "atti del processo in forma di documento informatico" da notificare e, in particolare, sull'estensione dei file in quanto era stata eccepità "...la (non) ritualità della notifica del controricorso, avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato «.pdf» e non «.p7m» e quindi da ritenersi privi di firma digitale..."

Formalità della la firma digitale (segue)

Cass., SS.UU., sentenza 27 aprile 2018, n. 10266

“Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>.

Devono, quindi, essere riconosciute ambedue valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”

Quesito 4:

Quali violazioni delle “specifiche tecniche”
determinano la nullità della notifica?
A contrario: come eccepisco la nullità di una
notifica via PEC?



Nullità della notifica

Art. 11 L. 53/1994:

Il mancato rispetto dei requisiti formali (soggettivi e oggettivi) determina la nullità della notifica:

- rilevabile anche d'ufficio, ma
- sanabile ex art. 156 comma 3 c.p.c.

Nulla anche *"se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto"* (PEC non estratta da un registro? Vedi anche quesiti 6 e 7) o sulla data della notifica (no per PEC)

Rilevanza della costituzione in giudizio

Cass., Sez. III, 31 gennaio 2018 n. 2331

“La costituzione in causa del destinatario di una notifica nulla (purché non giuridicamente inesistente) sana con effetto retroattivo i vizi di detta notificazione”.

Come eccepire il vizio

Cass., SS.UU., 18 aprile 2016 n. 7665

“è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale”

Quali dei vizi formali ipotizzabili per una notifica via PEC configura tale lesione?

Quesito 5:

Quando si perfeziona la notifica via PEC?

Cosa succede se
notifico all'ultimo minuto utile?



Tempestività: la Giurisprudenza

Cass., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886: l'art. 16 septies D.L. 179/2012 non prevede una scissione di momenti perfezionativi per il notificante e per il notificato, l'art. 3 bis, co. 3, L. 53/1994 invece sì [in buona sostanza quindi il notificante deve ricevere entro le 21:00 sia la RdA che la RdaC]

Cass., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21915: la scissione del perfezionamento per notificante e notificato è principio posto a tutela del notificante che si è attivato tempestivamente, non applicabile quindi ove siano già decorsi i vincoli temporali dell'art. 147 c.p.c.

Tempestività (segue)

La **Corte di Appello di Milano** ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 septies D.L. 179/2017 con ordinanza del **16 ottobre 2017** per potenziale violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

→ occorre stabilire se l'art. 16 septies d.l. n. 179/2017, rinviando il perfezionamento della notificazione a un momento successivo, si applichi a entrambi i soggetti (notificante e destinatario) o solo al destinatario.

Quesito 6:

Cosa succede se invio la PEC a un indirizzo diverso da quello indicato dal difensore destinatario nell'atto processuale introduttivo del giudizio?



Notifica a “PEC errata”

Cass., sez VI, 23 marzo 2017, n. 7443:

“Poiché il luogo della notificazione in materia civile non rientra fra gli elementi costitutivi essenziali del relativo procedimento, i vizi di individuazione di detto luogo – ivi compresa la trasmissione dell’atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dalla controparte per le comunicazioni e notifiche nel giudizio di legittimità – sono fonte di mera nullità, come tale sanabile con efficacia retroattiva”.

Quesito 7:

Cosa succede se invio la PEC a un indirizzo riferibile a più soggetti?



PEC condivise

Cass., sez. VI, ord. 12 gennaio 2018, n. 710:

“A fronte dell'attribuzione del medesimo indirizzo a due soggetti e della notificazione a mezzo PEC a quell'indirizzo, non è in alcun modo dato sapere con certezza chi abbia ricevuto l'atto: donde la nullità della notificazione per incertezza assoluta sulla persona del destinatario (art. 160 c.p.c.)”.

Nullità della notifica *“se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto”*

Quesito 8:

Posso notificare al domiciliatario mero?



Notifica al domiciliatario mero

Cass., sez VI, 11 maggio 2017, n. 11759:

“È validamente notificata, ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione, la sentenza d’appello che sia stata trasmessa con modalità telematica (nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla l. 21.1.1994, n. 53) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato mero domiciliatario, ove non risulti in modo chiaro ed univoco dagli atti di causa la volontà di individuare il difensore (non domiciliatario) quale unico ed esclusivo destinatario”

Quesito 9:

Si può contestare di aver ricevuto una PEC?



Rilievo della ricevuta

Cass., sez. I, 21 luglio 2016, n. 15035:

“Nelle notifiche a mezzo PEC (in questo caso: **richieste dal cancelliere dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 15 c. 3, L.F.**), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di PEC del destinatario costituisce prova dell'avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessità di proporre querela di falso”.

Cass., sez. I, 21 luglio 2016, n. 15035 (segue):

Afferma che la ricevuta di avvenuta consegna è sì prova della notifica, **ma**

non è una prova fidefacente in quanto:

- non interviene l'U.G. né l'agente postale, cui sono attribuiti gli stessi poteri
- gli atti fidefacenti sono tipici e non si può ricavare la fidefacenza da alcuna disposizione di legge.

Non fan fede le risultanze di una macchina?

Rilievo della ricevuta (segue)


E nel caso di notifica fatta dall'avvocato?

La giurisprudenza che precede [che non condivido] potrebbe essere applicata, comunque, alla ricevuta. Non però alla relata redatta dall'avvocato.

L'avvocato è Pubblico Ufficiale:

art. **18** del DM 44/2011 e art. **6** L. 53/1994

Per contestare le dichiarazioni in relata (autentiche, dati estratti dai registri, natura [es: duplicato informatico] del documento notificato) va proposta **querela di falso**.



Grazie per l'attenzione!

Attenzione: le diapositive che precedono contengono opinioni personali, e non consulenze o pareri professionali. Utilizzatele come tali (e a vostro rischio e pericolo).



presentazione rilasciata con licenza Creative Commons
(www.creativecommons.org)



attribuzione - condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT)
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>